



PROVINCIA DI NUORO

SETTORE GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE N° 1488

DEL 29/11/2017

OGGETTO: IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE DI MACOMER. AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO NEL RIO OROVO' DELLE ACQUE REFLUE PROVENIENTI DALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE DI MACOMER E AL TRATTAMENTO DI RIFIUTI LIQUIDI PRESSO IL MEDESIMO IMPIANTO, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1580 DEL 21/06/2011, COME MODIFICATA ED INTEGRATA CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2291 DEL 03/12/2014. DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI CUI ALLA NOTA PROT. N. 17601/P DEL 18/10/2017. QUALIFICAZIONE DELLO SCARICO QUALE SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E PRESCRIZIONI CONSEGUENTI.

IL DIRIGENTE

Visto il decreto dell'Amministratore straordinario n. 2 del 16/01/2017 con il quale e' stato conferito l'incarico di direzione del Settore al dott. Giovanni Deiana;

Premesso che:

- con determinazione del dirigente del settore Ambiente della Provincia n. 1580 del 21/06/2011 sono stati autorizzati lo scarico nel Rio Orovo' delle acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione consortile di Macomer e il trattamento di rifiuti liquidi presso il medesimo impianto;
- con nota prot. n. 809 del 20/05/2014, il Consorzio per la zona industriale di Macomer (di seguito Consorzio) ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di cui alla determinazione dirigenziale n. 1580 del 21/06/2011;
- con nota prot. n. 10732/P del 05/06/2014 questo ufficio ha comunicato l'avvio del procedimento relativo alla richiesta di rinnovo predetta prot. n. 809 del 20/05/2014;
- con determinazione dirigenziale n. 2291 del 03/12/2014 è stata modificata ed integrata la predetta autorizzazione, in particolare per quanto concerne l'autorizzazione allo scarico con finalita' di riutilizzo industriale e la modifica dell'elenco dei rifiuti da trattare presso l'impianto di depurazione consortile;
- con determinazione dirigenziale n. 1332 del 10/08/2015 è stata modificata in via temporanea l'autorizzazione allo scarico proveniente dall'impianto di depurazione consortile di Macomer e al trattamento dei rifiuti liquidi presso il medesimo impianto, qualificando lo scarico come scarico di acque reflue industriali e adottando i divieti e le prescrizioni conseguenti;
- con determinazioni dirigenziali n. 954 del 31/08/2016 e n. 1642 del 23/10/2017 e' stato modificato l'elenco dei parametri da sottoporre a verifica nelle acque reflue.

Premesso altresì che:

- il Consorzio, in data 30/09/2015, ha presentato istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto di depurazione;
- che la Provincia, con nota prot. n. 19702/P del 02/11/2015, ha richiesto integrazioni documentali ai fini dell'avvio del procedimento di rilascio AIA, tra cui il parere di compatibilità ambientale dell'impianto, assegnando trenta giorni di tempo e specificando che, in assenza delle integrazioni, allo scadere del termine, la domanda sarebbe stata dichiarata irricevibile;
- il Consorzio, con nota prot. n. 1466 del 30/11/2015, ha comunicato di aver presentato istanza al SAVI per il parere di compatibilità ambientale e ha chiesto, nelle more dell'espressione del parere SAVI, una proroga dei termini;

- che la Provincia, con nota prot. n. 22785/P del 23/12/2015, ha comunicato al Consorzio l'accoglimento della sospensione dei termini in attesa dell'espressione del SAVI.

Viste

- la nota prot. n. 17601/P del 18/10/2017, da intendersi quivi integralmente richiamata e allegata al presente atto, con la quale, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., la Provincia ha comunicato al Consorzio, in qualità di soggetto gestore, l'avvio del procedimento volto alla qualificazione dello scarico delle acque reflue afferenti all'impianto di depurazione consortile di Macomer quale <<scarico di acque reflue industriali>> (art. 74, co. 1, lett. h) del d. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), e conseguentemente, volto a determinare la modifica del contenuto dell'autorizzazione allo scarico di cui alla determinazione dirigenziale n. 1580 del 21/06/2011, come, peraltro, già modificata ed integrata dalla determinazione dirigenziale n. 2291 del 03/12/2014, applicando i limiti e le prescrizioni conseguenti;
- la nota prot. n. 2486 del 27/10/2017, da intendersi quivi integralmente richiamata e allegata al presente atto, con la quale, ai sensi dell'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., il Consorzio ha formulato le proprie osservazioni nel procedimento di che trattasi, concludendo con la richiesta di sospensione del procedimento di (ri)qualificazione e di fissazione di un incontro, sugli assunti che siano errati i presupposti di fatto posti a base della comunicazione di avvio del procedimento, specificamente in relazione alla sentenza del TAR, passata in giudicato, che ha affermato la natura urbana delle acque reflue sulla base della corretta ricostruzione della situazione di fatto che è stata effettuata (o avrebbe dovuto essere effettuata) e che sia possibile calcolare con sufficiente precisione la prevalenza delle acque reflue domestiche rispetto alle industriali.

Dato atto che l'incontro, limitato al solo Consorzio, si è tenuto in data 15 novembre 2017.

Ritenuto, a seguito dell'esame delle osservazioni del Consorzio e degli esiti del predetto incontro, di dedurre quanto segue:

- il richiamo alla sentenza del TAR n. 946/2016 non vale a precludere alla Provincia di avviare, come ha avviato, il procedimento in oggetto, poiché lo stesso, nel rispetto del giudicato formatosi sulla predetta pronuncia, afferisce ad una situazione di fatto diversa da quella oggetto di vaglio del giudice amministrativo, come illustrato nella comunicazione di avvio del procedimento, cui si rinvia;
- rimane confermato, per le motivazioni esposte nella comunicazione di avvio del procedimento, cui si rimanda, che non è possibile accertare la prevalenza di acque "domestiche" rispetto alle "industriali" nel "miscuglio" delle acque trattate nell'impianto di depurazione.

La tesi contraria, prospettata dal Consorzio, non può trovare fondamento (come al contrario sostenuto nelle osservazioni del medesimo) nei dati relativi alla ripartizione dei carichi ed afflussi trattati nell'impianto di depurazione consortile trasmessi periodicamente dal Consorzio (da ultima con nota prot. n. 223 del 16/01/2017, con riferimento all'anno 2016, allegata al presente atto). Infatti, da tali dati risulta nullo il contributo di acque reflue industriali nelle acque reflue prodotte dall'agglomerato urbano di Macomer, raccolte nella rete fognaria e convogliate all'impianto di depurazione consortile di Tossilo.

Tale ultimo dato citato è da ritenersi inattendibile, in quanto appare palesemente inverosimile che nella rete fognaria di Macomer siano totalmente assenti scarichi di acque reflue industriali provenienti da utenze non domestiche.

A *fortiori*, il dato di provenienza consortile è oggettivamente smentito dalle informazioni fornite, a seguito di apposita richiesta effettuata nell'ambito di uno specifico approfondimento istruttorio, dalla società Abbanoa S.p.A. (gestore del servizio di fognatura del centro urbano di Macomer), con nota prot. n. 57916 del 13/09/2017, allegata al presente atto, nella quale viene evidenziata la presenza, nell'agglomerato urbano di Macomer, di attività con scarico industriale, e quindi di una componente industriale nei reflui prodotti dall'agglomerato di Macomer.

Vista la nota del Consorzio prot. n. 2565 del 17/11/2017, acquisita al protocollo al n. 19546 del 17/11/2017, allegata al presente atto, in cui viene manifestata la volontà di effettuare, nell'impianto *de quo*, degli interventi, meglio descritti nella nota stessa, **si rileva quanto segue:**

- fermo restando che gli stessi interventi saranno oggetto di valutazione, se e quando realizzati, viceversa, la loro

mera previsione, allo stato, non può rilevare ai fini del contenuto dell'atto conclusivo del presente procedimento, in quanto lo stesso è adottato per rapporto alla odierna situazione di fatto e di diritto, che non è modificata rispetto alla nota di avvio del procedimento.

Ritenuto, pertanto, all'esito dell'esame delle osservazioni di cui alla nota prot. n. 2486 del 24/10/2017, dell'incontro del 15 novembre 2017 e della nota prot. n. 2565 del 17/11/2017, per i motivi sopra illustrati, di dover confermare la qualificazione dei reflui quali <<**acque reflue industriali**>>, come configurata nella comunicazione di avvio del procedimento.

Visto il decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., in particolare l'allegato VIII alla parte seconda, che elenca le categorie di impianti IPPC, tra cui gli impianti codice 6.11- *Attività di trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperte dalle norme di recepimento della direttiva 91/271/CEE, ed evacuate da un'installazione in cui è svolta una delle attività di cui al presente Allegato -*.

Ritenuto:

- che, per le motivazioni espresse in narrativa, l'impianto di depurazione consortile di Macomer rientri nella predetta categoria IPPC 6.11, venendo nello stesso convogliate anche le acque reflue provenienti dall'impianto IPPC di trattamento e smaltimento dei rifiuti della società Tossilo S.p.A. (codici IPPC 5.2 e 5.4 dell'allegato I del d. lgs. 59/2005 e attività connesse);
- che sussistano i presupposti per proseguire con l'iter istruttorio avviato a seguito dell'istanza di AIA, presentata in data 30/09/2015;
- pertanto necessario acquisire le integrazioni documentali richieste con la nota prot. n. 19702/P del 02/11/2015 richiamata in premessa.

Ritenuto di assegnare un termine, pari a sessanta giorni a decorrere dalla data del presente provvedimento, per la presentazione di quanto sopra indicato.

Considerato che, nelle more della conclusione dei procedimenti avviati in esito alle istanze di AIA, le installazioni possano continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti, se del caso opportunamente aggiornate.

Tenuto conto che dalla documentazione agli atti si rileva che nelle acque reflue industriali provenienti dall'impianto IPPC di trattamento e smaltimento dei rifiuti della società Tossilo S.p.A. e convogliate al depuratore consortile sono presenti sostanze pericolose di cui all'art. 2, co. 1, lettera s) e allegato 6 della Disciplina regionale degli scarichi e che dette sostanze sono presenti anche nelle acque reflue in ingresso e/o in uscita dall'impianto di depurazione consortile.

Tenuto conto che il Servizio Tutela e Gestione delle Risorse Idriche, Vigilanza sui Servizi Idrici e Gestione della Siccità della Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna, per un analogo scarico di acque reflue industriali proveniente da un impianto di depurazione nel quale recapitano anche le acque reflue provenienti da un agglomerato urbano, come nel caso di che trattasi, ha ritenuto che sia richiesto il monitoraggio dei parametri di cui alle tabelle 1 e 2, allegato 5, parte terza del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii., secondo le modalità di controllo previste per dette tabelle.

Richiamate le determinazioni dirigenziali n. 1642 del 23/10/2017 e n. 954 del 31/08/2016 relativamente alla definizione dei parametri da sottoporre a verifica qualitativa ed i pareri resi da ARPAS sul punto meglio specificati nei predetti provvedimenti.

Ritenuto, per quanto indicato nella determinazione dirigenziale n. 954 del 31/08/2016, di non inserire nell'elenco dei parametri da sottoporre a verifica qualitativa le seguenti sostanze pericolose *IPA*, *PCDD* e *PCDF* fino al ripristino dell'attività di incenerimento dei rifiuti nell'impianto IPPC della società Tossilo S.p.A.

Ritenuto, nelle more dell'avvio del procedimento per il rilascio dell'AIA, per le motivazioni testè illustrate, qualificato lo scarico delle acque reflue afferenti all'impianto di depurazione consortile di Macomer, di cui alla determinazione dirigenziale n. 1580 del 21/06/2011, come modificata ed integrata dalla determinazione dirigenziale n. 2291 del 03/12/2014, quale <<**scarico di acque reflue industriali**>> ex art. 74, co. 1, lett. h) del d. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), **di dover adottare le seguenti prescrizioni** relative ai valori limite di emissione e alla verifica della qualità delle acque reflue scaricate, come appresso indicato:

- di vincolare lo scarico delle acque reflue industriali ai limiti di emissione di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., fissando il limite di emissione per il parametro

Escherichia coli non superiore a 5.000 UFC/100 ml e la concentrazione di fosforo totale e di azoto totale rispettivamente pari a 1 e 10 mg/l (nota 2 della tabella 3, allegato 5, parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.);

- di prescrivere la verifica, tramite autocontrolli, della qualità delle acque scaricate come di seguito indicato:
 - o la verifica della qualità delle acque reflue, in entrata e in uscita dall'impianto di depurazione consortile deve essere effettuata conformemente alle modalità di cui all'allegato 5, parte terza, del d. lgs. 152/2006 e di cui all'articolo 20, comma 8, della Disciplina regionale degli scarichi previste per la tabella 3 del medesimo allegato secondo lo schema di cui al seguente punto **3** lettera **a**;
 - o la verifica della qualità delle acque reflue in uscita dall'impianto di depurazione consortile deve essere effettuata conformemente alle modalità di cui all'allegato 5, parte terza, del d. lgs. 152/2006 previste per le tabelle 1 e 2 del medesimo allegato secondo lo schema di cui al seguente punto **3** lettera **b**.

Dato atto che la responsabile del procedimento è la funzionaria dott.ssa Simona Piras.

Vista la relazione istruttoria conclusiva della responsabile del procedimento, conforme al contenuto del presente provvedimento, sottoposto con modalità elettronica alla firma del sottoscritto.

Accertata la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis della legge 241/1990 e del vigente Piano di prevenzione della corruzione.

Visti gli artt. 3ter e 301 del d. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativi all'osservanza del principio di precauzione con riferimento alla tutela ambientale.

Ritenuto pertanto, tutto ciò premesso e considerato, di concludere il procedimento avviato con la comunicazione *ut supra* richiamata.

Visti

- il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 12 giugno 2003, n. 185;
- gli articoli 73 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;
- l'articolo 51, comma 1, della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 e ss.mm.ii.;
- la Disciplina regionale degli scarichi approvata con D.G.R. n. 69/25 in data 10 dicembre 2008;
- la Direttiva regionale sul riutilizzo delle acque reflue depurate concernente Misure di tutela quali-quantitativa delle risorse idriche tramite il riutilizzo delle acque reflue depurate, approvata con D.G.R. n. 75/15 del 30 dicembre 2008;
- il Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico approvato, di cui al D.C.P. n. 2 del 16 gennaio 2012.

Visti altresì

- l'art. 107 del decreto legislativo 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;
- l'articolo 41 dello Statuto della Provincia di Nuoro, in ordine ai poteri della dirigenza;
- gli artt. 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione C.P. n. 11 del 28/03/2013, che disciplina il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile.

DETERMINA

- 1) **Di qualificare** lo scarico delle acque reflue afferenti all'impianto di depurazione consortile di Macomer quale <<scarico di acque reflue industriali (art. 74, comma 1, lett. h) del d. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.>>, così modificando la precedente autorizzazione n. 1580 del 21/06/2011, come già modificata ed integrata dalla determinazione dirigenziale n. 2291 del 03/12/2014.
- 2) **Di vincolare** lo scarico delle acque reflue industriali nel Rio Orovo' ai limiti di emissione di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.
Si fissa il limite di emissione per il parametro Escherichia coli non superiore a 5.000 UFC/100ml.
La concentrazione di fosforo totale e di azoto totale deve essere rispettivamente di 1 e 10 mg/l (nota 2 della tabella 3, allegato 5, parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.).
- 3) **Di prescrivere** la verifica, tramite autocontrolli, della qualità delle acque scaricate come di seguito indicato:
 - a) la verifica della qualità delle acque reflue in entrata e in uscita dall'impianto di depurazione consortile deve

essere effettuata conformemente alle modalita' di cui all'allegato 5, parte terza, del d. lgs. 152/2006 e di cui all'articolo 20, comma 8, della Disciplina regionale degli scarichi previste per la tabella 3 del medesimo allegato secondo lo schema seguente:

parametri da sottoporre a controllo e frequenza dei controlli

BOD₅, COD, solidi speciali totali, fosforo totale, azoto totale, pH, temperatura, arsenico, cadmio, cromo totale, manganese, mercurio, nichel, piombo, rame, zinco, cloro attivo libero, solfati, cloruri, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, idrocarburi totali, fenoli, grassi e olii animali/vegetali, tensioattivi totali, solventi clorurati, escherichia coli, saggio di tossicità acuta, tallio, trialometani

frequenza mensile

- b) la verifica della qualita' delle acque reflue in uscita dall'impianto di depurazione consortile deve essere effettuata conformemente alle modalita' di cui all'allegato 5, parte terza, del d. lgs. 152/2006 previste per le tabelle 1 e 2 del medesimo allegato secondo lo schema seguente:

parametri da sottoporre a controllo e numero dei controlli

BOD₅, COD, solidi sospesi, fosforo totale, azoto totale

24 controlli ad intervalli regolari nel corso dell'anno

- 4) **Di dare atto** che restano valide tutte le altre disposizioni di cui alle determinazioni dirigenziali n. 1580 del 21/06/2011 e n. 2291 del 03/12/2014, meglio specificate in premessa, con particolare riferimento a quanto attiene al regolare funzionamento dell'impianto di depurazione e apparecchiature/strumentazioni ad esso connesse (ad esempio strumenti di misurazione di misuratori di portata e di campionamento automatico dello scarico, ecc.), all'accessibilità dell'impianto di depurazione, dei punti di prelievo campioni e dello scarico nel ricettore, nonché tutte le disposizioni relative all'autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo industriale delle acque reflue depurate.
- 5) **Di stabilire**, a pena di decadenza della presente autorizzazione, che il Consorzio, nella sua qualità di gestore dell'impianto per la zona industriale di Macomer, è tenuto a presentare alla Provincia di Nuoro entro sessanta giorni dalla data del presente provvedimento, la documentazione integrativa richiesta con nota prot. n. 19702/P del 02/11/2015 relativamente all'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto di depurazione consortile di Macomer.
- 6) **Di demandare** all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna i controlli dello scarico nel Rio Orovo' e dello scarico con finalita' di riutilizzo industriale in conformita' alle disposizioni di cui all'allegato 5, parte terza, del d. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., alla Direttiva regionale sul riutilizzo delle acque reflue depurate approvata con D.G.R. n. 75/15 del 30/12/2008 ed al Piano di Monitoraggio e Controllo del Piano di Gestione per il riutilizzo delle acque reflue depurate di cui alla nota della Provincia prot. n. 6444/P del 06/04/2017.

I controlli sui limiti di emissione dello scarico dovranno essere effettuati in conformità alle disposizioni di cui ai punti **3** lettera **a** e **3** lettera **b** che precedono.

- 7) **Di stabilire** che la Provincia e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna, competenti per territorio, procederanno al controllo dell'adempimento delle prescrizioni richiamate nel presente provvedimento.
- 8) **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, ai sensi del d. lgs. 33/2013 e del vigente Piano per la trasparenza e l'integrità dell'ente.
- 9) **Avverso** il presente provvedimento che si compone di n° sei pagine, è esperibile ricorso giurisdizionale nel termine di 60 giorni, decorrente dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso.
- 10) **Di trasmettere** copia del presente atto all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna - Dipartimento di Oristano; al Comune di Macomer; alla Direzione Generale Agenzia regionale per il distretto idrografico della Sardegna - Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, Vigilanza sui servizi idrici e gestione della siccità; all'Azienda Tutela Salute Sardegna - ASSL Nuoro - Dipartimento di Prevenzione; all'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna; all'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente - Direzione Generale dell'Ambiente; al Servizio Valutazioni Ambientali e Servizio della Tutela dell'Atmosfera e del Territorio.

Il Dirigente
F.toDott. Giovanni Deiana

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

E' copia conforme all'originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 30/11/2017

L'OPERATORE INCARICATO

Maurizia Olianas